

La presente deliberazione viene affissa il 23 SET. 2015 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 170 del 22 SET. 2015

OGGETTO: Tribunale di Benevento - Sez. Lavoro- Ricorso - Tirelli Carlo Alberto c/ Provincia di Benevento - Costituzione in giudizio

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di Settembre ore 13:30 presso la Rocca dei Rettori il Presidente, Dr. Claudio Ricci, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Franco Nardone.

IL PRESIDENTE

Premesso

che con ricorso notificato il 21/07/015 Tirelli Carlo Alberto conveniva in giudizio questa Amministrazione al risarcimento del danno

Ritenuto in virtù dell'istruttoria svolta dal Settore Avvocatura dell'Ente che la controversia presenta profili tali da far ritenere opportuna la costituzione in giudizio dell'Ente;

Rilevato

che, ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto approvato con deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n. 1/2015 nell'ambito delle attribuzioni del Presidente della Provincia rientrano i provvedimenti di costituzione in giudizio nelle ipotesi ivi contemplate;

Ritenuto, per tali motivi procedere alla costituzione in giudizio nel contenzioso di cui in premessa nominando quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

DI COSTITUIRSI nel giudizio in premessa indicato promosso da Tirelli Carlo Alberto/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento Sezione Lavoro;

DI NOMINARE quale difensore dell'Ente il Dirigente dell'Avvocatura Provinciale avv. Vincenzo Catalano attribuendogli tutte le facoltà di legge;

DI RENDERE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, come per legge.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li 22 SET, 2015

**Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)**



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

**Il Dirigente Settore Gestione Economica
(Avv. Vincenzo Catalano)**

~~Avv. Vincenzo Gatti~~
Avv. Vincenzo Gatti
M

AVV.

1701/10

Avv. Vincenzo Gatti

CALVI

Via Benedetto Croce, 10 - 82018 - San Giorgio del Sannio (BN)

Pec: avvvinvenzogatti@puntopec.it

Tel. 0824 337130 - fax 0824 337130

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO



Provincia di Benevento
A00: Relazioni Istituzionali

SEZIONE LAVORO

Registro: Protocollo in Ingresso
Nr. Prot: 0058843 Data: 22/07/2015
Oggetto: Ricorso per Tirelli
Dest: Avvocatura, Organizz...

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Per

Il sig. **Tirelli Carlo Alberto**, nato a Calvi (BN) il 05/08/1961 e ivi residente alla Via Villanacci, n. 3, C.F. TRLCCL61M05B444S elettivamente domiciliato in San Giorgio del Sannio (BN), via B. Croce, n. 10, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gatti C. F. GTTVCN73P13A783U fax 0824/337130, PEC: avvvinvenzogatti@puntopec.it: che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente ricorso in data odierna

-ricorrente-

contro

Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori

-resistente-

premessa

1) il sig. Tirelli Carlo Alberto, odierno ricorrente, è dipendente di ruolo della Provincia di Benevento con la qualifica di "Istruttore Vigilanza" cat. C, dalla data del 01.04.2005;

2) il rapporto di lavoro prevede turni con i seguenti orari:

- turno mattutino: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
- turno pomeridiano: dalle ore 14,00 alle ore 20,00.

Detti turni sono stati osservati dal ricorrente anche in giornate festive infrasettimanali;

3) infatti, il dipendente Tirelli, in virtù dei turni imposti dal datore di lavoro ha prestato servizio nelle seguenti giornate di festività infrasettimanali, come da attestazione, ancorché parziale, del Dirigente di Settore della Provincia di Benevento in data 22.10.2012 e, ad integrazione, come risulta dalle schede mensili allegate al presente ricorso:

a) - per l'anno 2002007

- il 1 novembre: ognissanti
- il 25 dicembre: Natale

b) per l'anno 2008

FSSP

- il 24 marzo: Lunedì dell'Angelo
- il 25 aprile: festa della Liberazione
- 2 giugno: festa della Repubblica
- 15 agosto: Ferragosto
- Il 1 novembre: ognissanti
- 8 dicembre: festa dell'immacolata

c) per l'anno 2009

- il 1 gennaio: Capodanno
- il 6 gennaio: Epifania
- il 13 aprile: lunedì dell'Angelo
- il 1 maggio: festa del Lavoro
- il 15 agosto: Ferragosto
- il 24 agosto: festa del Santo Patrono
- il 26 dicembre: Santo Stefano

d) per l'anno 2010

- il 5 aprile: Lunedì dell'Angelo
- il 2 giugno festa della Repubblica
- il 24 agosto festa del Santo Patrono
- il 1 novembre: ognissanti

e) per l'anno 2011

- il 1 gennaio: Capodanno
- il 6 gennaio: Epifania
- il 17 marzo: festa dell'Unità d'Italia
- il 25 aprile festa della liberazione
- il 2 giugno festa della Repubblica
- il 15 agosto: Ferragosto
- il 24 agosto: festa del Santo Patrono
- il 1 novembre: ognissanti
- il 26 dicembre: Santo Stefano

f) per l'anno 2012

- il 6 gennaio: Epifania
- il 9 aprile: Lunedì dell'Angelo
- il 25 aprile festa della liberazione
- il 1 maggio: festa del Lavoro
- il 2 giugno festa della Repubblica
- il 24 agosto: festa del Santo Patrono
- il 1 novembre: ognissanti

g) per l'anno 2013

- il 1 gennaio: Capodanno
- il 6 gennaio: Epifania
- il 1 aprile: Lunedì dell'Angelo
- il 25 aprile festa della liberazione
- il 2 giugno festa della Repubblica
- il 15 agosto: Ferragosto
- il 24 agosto: festa del Santo Patrono



- il 1 novembre: ognissanti
- il 25 dicembre: Natale

h) per l'anno 2014

- il 1 gennaio: Capodanno
- il 25 aprile festa della liberazione
- il 2 giugno festa della Repubblica
- il 15 agosto: Ferragosto

4) - il C.C.N.L. 14.9.2000 comparto regioni- Autonomie Locali, che regola il presente rapporto di lavoro, prevede per il dipendente turnista:

- all'art. 24 che *"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo, o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo"*

- All'art 22 che *"al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:* turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2 lett. C); turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2 lett. C); turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52 c)";

5) il dipendente Tirelli per ogni servizio prestato in giornate festive infrasettimanali ha sempre chiesto all'Amministrazione datrice il riposo compensativo o, in sua sostituzione, il compenso ex art. 24 del CCNL, oltre che all'indennità di cui all'art. 22.

6) ciò nonostante, l'Amministrazione Provinciale pur avendo attestato con nota prot. 6758 del 22 ottobre 2012 che il dipendente Tirelli Carlo Alberto ha effettivamente prestato servizio nei suddetti giorni di festività infrasettimanale, non ha mai ritenuto di riconoscergli il riposo compensativo o l'indennità di cui all'art. 24, né il disagio per il turno in quanto, a suo dire, le due disposizioni contrattuali (art. 24 e art. 22 CCNL Enti Locali) non sarebbero sommabili tra di loro;

7) E' del tutto evidente, però, il diritto del ricorrente giacché le due norme rispondono a esigenze diverse: l'art. 24 disciplina il lavoro festivo infrasettimanale riconoscendo un riposo compensativo o la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e l'art. 22 disciplina l'indennità di turnazione per il disagio legato all'organizzazione del lavoro. Di tal ché, le due previsioni contrattuali essendo cumulabili tra loro conferiscono al lavoratore turnista il diritto a percepire sia l'indennità di turno (art.22) che la maggiorazione di cui all'art. 24 o il riposo compensativo.

Infatti:

a) l'indennità prevista dall'art. 22, serve a compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro del personale turnista che, anche quando effettuata in orario normale è comunque più gravosa rispetto a quello degli altri dipendenti per il solo fatto di essere assoggettato al regime della turnazione, come dimostra la circostanza che l'indennità viene erogata anche nel caso in cui

ricada nella fascia oraria che per la generalità dei dipendenti sarebbe normale servizio;

b) l'art. 24 disciplina una situazione del tutto diversa ovvero riconosce al lavoratore, turnista o meno, il riposo compensativo o la maggiorazione per lavoro straordinario per ogni giorno festivo infrasettimanale in cui ha prestato servizio in quanto non ha usufruito della festività infrasettimanale a differenza della generalità dei lavoratori.

Ne consegue che ogni dipendente che, come il ricorrente, effettui una prestazione lavorativa in giorni di festività infrasettimanali ha diritto di ottenere, ex art. 24 CCNL Enti Locali, il riposo compensativo o la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, oltre alla maggiorazione ex art. 22, se turnista.

8) - Il ricorrente pur avendo chiesto in più circostanze il riposo compensativo o il compenso per lavoro straordinario, oltre che all'indennità di cui all'art. 22 per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali si è visto negare in più occasioni le proprie legittime richieste. Infatti, già nell'anno 2006 il dipendente Tirelli procedeva in via stragiudiziale, ex art. 66 D.Lgs n° 165/2001, contro l'Amministrazione Provinciale di Benevento per ottenere il compenso ex art. 24. La conciliazione ebbe esito negativo per la opposizione del datore come risulta dal verbale di mancata conciliazione redatto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale del Lavoro di Benevento - , in data 28/09/06.

- con diffida del 06/04/2014 il ricorrente chiedeva i compensi ex art. 24 CCNL maturati per le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi infrasettimanali, a partire dall'anno 2007;

- con nota prot. 0042624 del 19/05/2014 il Dirigente del Settore Avvocatura della Provincia di Benevento, Avv. Vincenzo Catalano, negava il diritto del ricorrente ad ottenere i compensi richiesti.

9) Sul punto numerose sono state le pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità che hanno sancito il riconoscimento del diritto dei dipendenti turnisti ad ottenere il pagamento del compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 24 del CCNL Comparto Enti Locali del 14.9.2000 per l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, **cf. Giudice del lavoro di Bari, sentenza n° 292/2011- Corte di Appello di Milano, sentenza n° 1102/2013- Corte di Appello di Napoli sentenza n° 5871/2014** e ancora:

- La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza del 17.4.2007 n° 9097, ha affermato testualmente *“appare senz'altro corretta – in quanto conforme ai canoni ermeneutici sanciti dall'art. 12 preleggi. e la cui applicazione non è stata specificamente censurata dal ricorrente - l'interpretazione della normativa (applicabile alla specie) nel senso che il trattamento retributivo di cui nel D.P.R. n. 268 del 1987, art. 13, possa essere cumulato, per i turnisti, a quello previsto dal successivo art. 17 (che disciplina le ipotesi in cui sussiste il diritto ad un “riposo compensativo” e, in aggiunta o in caso di mancata fruizione di quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento economico; per cui, nel caso di attività prestata in un giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'art. 13 previsto per il lavoro in turni non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo, venga erogato il compenso appositamente previsto per tale*

diverso titolo dall'art. 17, nella misura prevista per lavoro straordinario festivo (comma 2). con la conclusione- alla quale esattamente perviene la Corte di Appello di Napoli al termine di un percorso argomentativo condotto in perfetta aderenza ai criteri valevoli nell'interpretazione della normativa nella specie applicabile – che una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione, si determini altresì la mancata fruizione del riposo compensativo, atteso che la diversità delle funzioni svolte, rispettivamente, dagli istituti ex artt. 13 e 17 citt., conferma l'infondatezza del motivo di ricorso, con cui il comune ricorrente erroneamente sostiene che l'applicazione della prima disposizione richiederebbe (per i turnisti) l'applicabilità della seconda in forza di un .d. principio di specialità che è, invece, inesistente riguardo alle due disposizioni in quanto le stesse sono riferite a istituti con funzioni diverse”.

Alla luce di quanto esposto si desume che al personale turnista della Polizia Provinciale di Benevento spettino, per ogni prestazione lavorativa effettuata in giornata festiva infrasettimanale, sia il riposo compensativo o le maggiorazione ex art. 24, comma 2, che le indennità di turno di cui all'art. 22 CCNL 14.9/2000 comparto Regioni-Autonomie Locali.

Tutto ciò premesso e considerato, il sig Tirelli Carlo Alberto, *ut supra* domiciliato rappresentato e difeso, nel precisare che la rivendicazione parte dal giorno della sua assunzione, ovvero dall'anno 2005 in poi,

ricorre

all'III.mo Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissi l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. con espressa avvertenza alla Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Benevento al Corso Garibaldi, Rocca dei Rettori, che non comparendo si procederà in sua contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

“piaccia all'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso

- 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento e che nel prestare la sua attività lavorativa è soggetto a turnazioni per tutto l'anno e che ha prestato servizio anche in turni svolti in giornate festive infrasettimanali;
- 2) Accertare dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa con turni ricadenti anche nelle seguenti giornate lavorative infrasettimanali:
 - a) **per l'anno 2007:** il 1 novembre: ognissanti - il 25 dicembre: Natale
 - **per l'anno 2008:** il 24 marzo: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile: festa della Liberazione - 2 giugno: festa della Repubblica - 15 agosto: Ferragosto - Il 1 novembre: ognissanti - 8 dicembre: festa dell'immacolata
 - **per l'anno 2009:** il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 13 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 1 maggio: festa del Lavoro - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 26 dicembre: Santo Stefano
 - **per l'anno 2010:** il 5 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 2 giugno festa della Repubblica- il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti

- per l'anno 2011: il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 17 marzo: festa dell'Unità d'Italia - il 25 aprile festa della liberazione - il 2 giugno festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti - il 26 dicembre: Santo Stefano

- per l'anno 2012: il 6 gennaio: Epifania - il 9 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile festa della liberazione - il 1 maggio: festa del Lavoro - il 2 giugno festa della Repubblica - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti

- per l'anno 2013: il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 1 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile festa della liberazione - il 2 giugno festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti - il 25 dicembre: Natale

- per l'anno 2014: il 1 gennaio: Capodanno - il 25 aprile festa della liberazione - il 2 giugno festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto.

3) accertare e dichiarare che il ricorrente per l'attività lavorativa prestata nei suddetti giorni, benché avendone diritto, non ha usufruito del giorno di riposo compensativo, né ha percepito la indennità prevista dagli artt. 22 e 24 CCNL di categoria;

4) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto per ogni giorno di lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale ad un riposo compensativo e in mancanza al compenso per lavoro straordinario, ex art. 24 CCNL, oltre che all'indennità di disagio di cui all'art. 22;

5) conseguentemente condannare la Provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 2626,56 a titolo di corrispettivo per l'indennità di turno festivo diurno (art. 22 CCNL) e per lavoro straordinario non riconosciuto né pagato, ma previsto dagli artt. 24 e 38 commi 4 e 5 del CCNL 14.92000, Comparto Enti Locali, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla data di maturazione al soddisfo, ovvero a quella somma maggiore o minore che l'adito giudicante riterrà di giustizia;

6) condannare la provincia di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e compensi legali con attribuzione al sottoscritto Avvocato antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

In via istruttoria:

a) si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante p.t. della Provincia di Benevento, sulle seguenti circostanze di fatto:

1. vero che il ricorrente è dipendente della Provincia di Benevento con la qualifica di istruttore di vigilanza, cat. C, dalla data del 01/04/2005;

2. vero che nell'ambito del suo rapporto di lavoro il ricorrente è soggetto a turnazioni con i seguenti orari.

- turno mattutino: dalle ore 8,00 alle ore 14,00;

- turno pomeridiano: dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

3. vero che nell'ambito di questi turni, e per esigenze di servizio, il ricorrente ha prestato attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali, ed in particolare:

- per l'anno 2007: il 1 novembre: ognissanti - il 25 dicembre: Natale

- per l'anno 2008: il 24 marzo: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile: festa della Liberazione - 2 giugno: festa della Repubblica - 15 agosto: Ferragosto - il 1 novembre: ognissanti - 8 dicembre: festa dell'immacolata

- per l'anno 2009: il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 13 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 1 maggio: festa del Lavoro - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 26 dicembre: Santo Stefano

- per l'anno 2010: il 5 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 2 giugno: festa della Repubblica - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti
- per l'anno 2011: il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 17 marzo: festa dell'Unità d'Italia - il 25 aprile: festa della liberazione - il 2 giugno: festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti - il 26 dicembre: Santo Stefano
- per l'anno 2012: il 6 gennaio: Epifania - il 9 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile: festa della liberazione - il 1 maggio: festa del Lavoro - il 2 giugno: festa della Repubblica - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti
- per l'anno 2013: il 1 gennaio: Capodanno - il 6 gennaio: Epifania - il 1 aprile: Lunedì dell'Angelo - il 25 aprile: festa della liberazione - il 2 giugno: festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto - il 24 agosto: festa del Santo Patrono - il 1 novembre: ognissanti - il 25 dicembre: Natale
- per l'anno 2014: il 1 gennaio: Capodanno - il 25 aprile: festa della liberazione - il 2 giugno: festa della Repubblica - il 15 agosto: Ferragosto;

4. *vero che per dette giornate lavorative festive infrasettimanali non sono state mai riconosciute al ricorrente, benché richieste, giornate di riposo compensativo, né è stata pagata l'indennità sostitutiva come previsto dall'art. 24 CCNL 14.09.2000 comparto Regioni Autonomie Locali, oltre all'indennità di turnazione festiva diurna di cui all'art. 22;*

b) **si chiede di essere ammessi alla prova per testi** sulle stesse circostanze di fatto di cui ai capi di interrogatorio formale, da ritenersi qui riportati e trascritti, con i seguenti testi:

- Catalano Giovanni, già comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Benevento;
- Dott.ssa Mongillo Gabriella, attuale comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Benevento;
- Parrella Angelo, dipendente Provincia di Benevento
- Di Mario Giuseppe, dipendente Provincia di Benevento
- Bosco Giuseppe, dipendente Provincia di Benevento

c) **Si chiede di far ordine ex art. 210 e segg. ti cpc** alla Provincia resistente di produrre copia dei registri di presenza del dipendente per gli anni dal 2005 al 2014 e dei turni di lavoro

d) **Si chiede di essere ammessi alla prova contraria e del contrario** di quella che controparte chiederà di provare, con gli stessi testi oltre che con i propri già indicati.

Esibisce e deposita

- a) Comunicazione della Provincia di Benevento di presa in servizio del dipendente Tirelli Carlo Alberto;
- b) verbale del Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale del 28/09/2006
- c) diffida del ricorrente del 06/04/2012
- d) risposta del Dirigente della Provincia di Benevento prot. 42624 del 19/05/2014
- e) richiesta comunicazione comandante Dott.ssa Gabriella Mongillo prot. 37252 del 15/04/2014;
- f) risposta del Dirigente della Provincia di Benevento prot. 42633 del 19/05/2014;
- g) buste paga dipendente Tirelli mesi di luglio, febbraio e gennaio 2014;

h) schede mensili di presenza del dipendente Tirelli mesi di gennaio, aprile, giugno e agosto 2014 – gennaio, aprile, giugno, agosto, novembre e dicembre 2013 – novembre 2012;


i) attestato di presenza nelle giornate festive infrasettimanali anni dal 2007 al 2012

j) copia sentenze richiamate.

Il sottoscritto difensore dichiara che il valore della controversia è fino ad € 5.200 per cui trattandosi di vertenza di lavoro il contributo va pagato in misura ridotta, pari a € 49,00 oltre marca da € 27,00.

San Giorgio del Sannio, 30/03/2014

Avv. Vincenzo Gatti



PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Tirelli Carlo Aberto, nata a Calvi (BN) il 05/08/1961 Cod. Fisc. TRCLL61M05B444S, residente in Calvi (BN), Via Villanacci, 3, delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento, anche in esecuzione ed in opposizione, l'Avv. Vincenzo Gatti del Foro di Benevento, Cod. Fisc. GTTVCN73P13A783U, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilia, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale. Eleggo domicilio presso il suo studio in San Giorgio del Sannio Via B. Croce, 10.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.


San Giorgio del Sannio, li 30/03/2015

Firma



Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Vincenzo Gatti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 02/11/15
IL TRIBUNALE DI CASERTA

1761/15R

Si assegna al Coll. ex DOTT. PIERO FRANCESCO DE PIETRO

Decorato, _____ 09 APR 2015
IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Il P. M. del Foro dott. _____
in esecuzione del l. n. _____ in data _____
Manda al risarcito di notificare
il tutto e deciso alla controparte nei termini di legge.

Decorato, R _____ IL GIUDICE DEL LAVORO



Fissazione udienza discussione n. cronol. 6680/2015 del 16/04/2015
RG n. 1761/2015

Il Giudice del Lavoro Lucia Ciarcia letto il ricorso che precede fissa per la discussione l'udienza del 02/10/2015. Manda alla parte ricorrente di notificare ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

Benevento 16/04/2015

Il Giudice del lavoro

Lucia Ciarcia



Copia fotostatica conforme al suo originale e
agli atti di questo Ufficio che si rilascia su richiesta
dell'Avv. *[Signature]*
uso *[Signature]*

Benevento 9 LUG. 2015

IL CANCELLIERE
[Signature]
Giovanni ANZIVINO

RELATA DI NOTIFICA

Addi 2015, ad istanza dell'avv. Vincenzo Gatti, quale procuratore e difensore del sig. Tirelli Carlo Alberto entrambi elettivamente domiciliati in San Giorgio del Sannio (BN) alla via B. Croce,10, presso lo studio del predetto difensore, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti del Tribunale di Benevento, ho notificato a mani il ricorso che precede con pedissequo decreto di fissazione udienza a:

1°- Provincia di Benevento, nella persona del legale rappresentante p.t. , Corso Garibaldi, Rocca dei Rettori, -82100 - BENEVENTO

Firma di _____

DIPENDENTE INCARICATO RICEZIONE ATTI

UFFICIALE GIUDIZIARIO

M. Gabriella De Nigris

Sforza R-
m 21-7-15

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Handwritten signature of Franco Nardone

IL PRESIDENTE

(Dr. Claudio Ricci)

Handwritten signature of Claudio Ricci

N. 2844 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n.267

BENEVENTO 23 SET. 2015

IL MESSAGGIATORE

Handwritten signature of Famine VIVOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of Franco Nardone
Dr. Franco Nardone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dall'art. 32, comma 5, della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____.

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi n. 134 del T.U. - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA. GG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

SETTORE _____

il _____ prot. n. _____

Revisori dei Conti

il _____ prot. n. _____